

TRIBUNALE MILANO

12 MAGGIO 2005

ESTENSORE: NEGRI DELLA TORRE

PARTI: MENON
(Avv.ti Fezzi, Chiusolo, Borali)

CLASS EDITORI S.P.A.

MILANO FINANZA EDITORI S.P.A.

(avv. De Bellis)

Giornalista • Pubblicazione di un libro presso un diverso editore • Giusta causa di licenziamento • Non sussiste

La pubblicazione, da parte del giornalista assunto in esclusiva presso una casa editrice, di un libro presso un diverso editore non viola il dovere di fedeltà posto a carico del lavoratore subordinato dall'art. 2105 cod. civ. se non comporta la divulgazione di notizie inerenti la società datrice di lavoro potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi dell'azienda, se il libro pubblicato presso il diverso editore è di genere diverso rispetto a quelli pubblicati dal datore di lavoro, se la pubblicazione di opere editoriali non è oggetto della clausola di esclusiva contenuta nel contratto di lavoro, se, infine, detta pubblicazione è un episodio occasionale che non presenta gli estremi di un'attività potenzialmente in concorrenza con il datore di lavoro: il comportamento contestato non è quindi tale da elidere l'elemento fiduciario e non costituisce giusta causa di licenziamento.

Giornalista • Svolgimento durante l'orario di lavoro di

attività promozionale di un libro da pubblicare presso altro editore • Giusta causa di licenziamento • Non sussiste

L'invio di una sola e-mail dall'indirizzo di posta elettronica assegnato al dipendente (effettuato, secondo la contestazione disciplinare, a scopo di promuovere, durante l'orario di lavoro, un libro da pubblicarsi presso altro editore) non costituisce indebito utilizzo di strumenti aziendali e non presenta i caratteri di una giusta causa di licenziamento.

Direttore esecutivo di una testata • Qualifica dirigenziale • Non sussiste • Diritto alla tutela reale del posto di lavoro • Sussiste

Il giornalista investito del ruolo di direttore esecutivo di una testata, il quale non goda di autonomia decisionale e sia sottoposto al potere decisionale del direttore responsabile, non è assimilabile al dirigente e pertanto deve essere riconosciuta a suo favore la tutela reale ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29, ottobre 2003, Paolo Menon, giornalista professionista, assunto dalla convenuta, dapprima, con contratto di collaborazione (maggio 1999) e, dal 1 novembre 1999, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di direttore esecutivo della testata «Case & Country», chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli per giusta causa, con lettera datata 6.5.2003. Domandava, quindi, che venisse ordinata alla società convenuta la propria reintegrazione in servizio ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori per non aver ricoperto un ruolo dirigenziale, in quanto gerarchicamente sottoposto al direttore ed editore Paolo Panerai; chiedendo, pertanto, la condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 9.829,68 mensili, dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione, somma comprensiva della retribuzione mensile esposta in busta paga e dell'ulteriore im-

porto pari ad € 2.151,56 formalmente imputato ad un incarico di consulenza a favore della società convenuta Milano Finanza, ma che rappresenta in sostanza una quota della retribuzione non corrisposta in busta paga per evidente risparmio sui contributi previdenziali. In via subordinata, il ricorrente chiedeva la condanna della Class Editori S.p.a. a corrispondere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di € 127.785,84 o la diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituivano entrambe le società convenute chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie, in quanto infondate, e deducendo la legittimità del recesso sul rilievo di una grave violazione, costituente giusta causa ex art. 2119 c.c., dell'obbligo di fedeltà, ex art. 2105 c.c., violazione ravvisata sia nell'intenzione del ricorrente di pubblicare, come di fatto poi è avvenuto, all'insaputa della società e presso un diverso editore, un libro sulle etichette d'autore e sul mondo dei vini, sia nello svolgimento di attività promozionale del libro stesso durante l'orario lavorativo.

Istruita la causa mediante audizione di quattro testi, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La valutazione della legittimità del licenziamento in tronco, intimato dalla società convenuta nei confronti di Paolo Menon, impone un'analisi degli addebiti contestati al fine di verificare se il comportamento in concreto tenuto dal dipendente sia tale da integrare gli estremi di una violazione dell'obbligo di fedeltà, e se la massima sanzione dell'espulsione inflitta, sia congrua e proporzionata rispetto ai fatti di causa.

La società ritiene che costituiscano giusta causa di recesso ex art 2119 c.c. l'intenzione del ricorrente di far pubblicare da un editore diverso un libro sul mondo dei vini e l'utilizzazione degli strumenti aziendali (telefono, computer, indirizzo e-mail, segretaria) per svolgere attività promozionale del libro stesso nell'orario di lavoro e all'insaputa della società.

Il comportamento contestato al ricorrente deve essere raffrontato con gli obblighi legali art. 2105 c.c.) e contrattuali (clausola di esclusiva prevista al punto 6 del contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato il 14 ottobre 1999), che in costanza dei rapporto di lavoro devono essere osservati dal lavoratore, in modo da accertare se si sia verificato un inadempimento e, in caso positivo, se la sua entità sia tale da giustificare l'irrogazione della massima sanzione.

Il dovere di fedeltà previsto dal legislatore, e che si assume essere stato violato dal ricorrente, si sostanzia nell'obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi. Esso si articola nel divieto di concorrenza, e cioè nell'obbligo di astenersi dal trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, e nell'obbligo di riservatezza che comporta il divieto di divulgare o utilizzare a vantaggio proprio o altrui, notizie attinenti l'organizzazione ed i metodi di produzione dell'impresa in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio, a tutela dell'interesse aziendale a che non siano diffuse notizie particolari attinenti l'organizzazione, i metodi ed i risultati produttivi dell'impresa.

L'obbligo legale di fedeltà non sembra sia stato violato dal ricorrente che nel realizzare un libro sulle riproduzioni delle etichette d'autore dei vini non ha divulgato notizie, inerenti la propria datrice di lavoro, potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi dell'azienda.

Del resto appare priva di rilevanza la circostanza evidenziata dalla convenuta relativa allo svolgimento ad opera della stessa di attività editoriale che si concreta nella pubblicazione sia di libri sul vino sia di libri d'arte, e più precisamente, come ha specificato il teste Capolino, guide enogastronomiche e guide dei più importanti musei del mondo. Infatti l'esibizione in udienza, da parte della società convenuta, di tali pubblicazioni ha consentito al giudicante, anche attraverso un confronto con il libro pubblicato dal ricorrente e del pari esibito in giudizio, di prendere atto della diversità intercorrente tra i due generi: quelli pubblicati dalla società convenuta sono assimilabili ai libri d'arte raccolti in collane diffuse in edicola e descrittivi di stili, opere e autori delle stesse, mentre « per vino e per segno » il libro pubblicato da Menon, riproduce etichette realizzate da artisti, cui segue una breve biografia dei singoli artisti citati e la descrizione delle caratteristiche del vino.

Inoltre, la testimonianza resa da Paolo Petroni conferma che Class Editori S.p.a. è editore di giornali e periodici e solo in un'occasione ha pubblicato un libro di un dipendente, un volume di fotografie che non ha mai raggiunto le librerie. Infine, occorre precisare che non risulta agli atti che le parti avessero concordato una clausola di esclusiva relativa all'eventuale pubblicazione di opere editoriali, potendo, quindi, liberamente il ricorrente scegliere a quale casa editrice affidare la propria pubblicazione, senza escludere la possibilità di valutare eventuali proposte, mai pervenute, della società convenuta, come chiaramente emerge dalla lettera di risposta alla contestazione disciplinare (vedi doc. n. 17 della parte ricorrente).

Né può ritenersi che la stesura e pubblicazione di un libro rientri fra gli incarichi giornalistici per conto terzi non consentiti dal contratto individuale stipulato il 14 ottobre 1999 dal ricorrente con la società convenuta, o fra le altre forme di collaborazione con agenzie d'informazione, stampa quotidiana, periodica e reti radio o televisive per la cui realizzazione il dipendente si sia contrattualmente impegnato a richiedere al datore di lavoro un'autorizzazione specifica; infatti, la clausola di esclusiva contenuta nel contratto di assunzione (vedi punto 6 del contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato il 14 ottobre 1999 e prodotto dal ricorrente quale doc. n. 4) prevede espressamente tale autorizzazione per le attività menzionate, fra le quali non può essere ricompresa quella del ricorrente, che si deve escludere, inoltre, rientri fra quelle « *attività in contrasto morale e materiale con gli interessi della società* ». L'opera del ricorrente lungi dal divulgare circostanze screditanti l'immagine della società, era tale, in realtà, da accrescerne il prestigio; sicché non si vede proprio come avrebbe potuto delineare un'attività in contrasto con gli interessi della Class Editori.

Se a tali elementi si aggiunge che la pubblicazione in questione è un episodio occasionale che non presenta gli estremi di un'attività potenzialmente in concorrenza con il datore di lavoro, — si deve ritenere che l'addebito contestato al dipendente non presenta nessun elemento tale da elidere l'elemento fiduciario del rapporto, in modo così radicale, da renderne impossibile la prosecuzione anche solo per il periodo di preavviso. È da osservare che il comportamento del ricorrente si sostanzia in una libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita dall'art. 21.

Quanto all'addebito relativo all'utilizzo di strumenti aziendali, si deve escludere che l'invio di una e-mail (vedi doc. num. 4 del fascicolo della

convenuta Class Editori) dall'indirizzo di posta elettronica aziendale, che rappresenta l'unico fatto contestato di cui sia stata raggiunta la prova, possa presentare i caratteri di una giusta causa di licenziamento.

Da quanto rilevato deve ritenersi illegittimo, in quanto privo di una giusta causa, il licenziamento intimato al ricorrente dalla società Class Edizioni S.p.a., a favore del quale va riconosciuta anche la tutela reale ex art. 18 Statuto dei lavoratori, attesa l'inesistenza in capo allo stesso ricorrente della qualifica dirigenziale.

Dall'istruttoria, infatti, sono emersi elementi tali da escludere la suddetta qualifica.

In particolare, è risultato che il ricorrente, pur rivestendo il ruolo di direttore esecutivo, non godeva di autonomia decisionale in quanto si limitava a coordinare una redazione di modeste dimensioni, composta da un capo redattore, due redattrici e due grafici.

In particolare, le deposizioni testimoniali hanno delineato il ruolo di Menon all'interno della società dando rilievo alla scarsa autonomia di cui godeva non solo in ambito organizzativo, come riferito dal teste Paolo Petroni, prima dipendente e poi consulente della Class Editori s.p.a. (« Menon riteneva che l'organico della redazione di Case&country fosse insufficiente e ne chiese l'ampliamento all'editore ricevendo un rifiuto di effettuare il richiesto incremento. Quanto agli orari sono stabiliti dal direttore esecutivo *in accordo* con Panerai »); ma anche nello svolgimento della propria attività giornalistica, con riferimento alla quale il medesimo teste riferisce che « per ogni numero di rivista Menon predisponne mediamente tre copertine che venivano sottoposte per un primo *va-glio di natura estetica* a me e all'avvocato Trombetta Panigadi. Tutte le copertine predisposte da Menon erano sottoposte per l'*approvazione finale* al dott. Panerai); Il quale in diverse occasioni gli dava le *direttive su* come rifare le copertine. Insieme con le copertine venivano sottoposti a me e all'Avv. Trombetta anche i *servizi del giornale* che venivano sottoposti al direttore responsabile, dott. Panerai, soltanto quando vi fossero perplessità da parte mia e dell'avv. Trombetta ». Anche il teste Gabriele Capolino conferma che « l'ultima parola sulla validità delle copertine è del Direttore responsabile » e lo stesso ribadisce il teste di parte convenuta, avv. Trombetta, « le copertine venivano sottoposte per un'approvazione finale all'editore Panerai ».

Ulteriore argomento in tal senso può trarsi dal « colophon » della rivista da cui risulta una chiara differenza fra il ruolo di direttore responsabile, rivestito dall'editore, e il ruolo di direttore solo esecutivo del ricorrente.

Di fatto, il ricorrente non svolgeva alcuna delle funzioni elencate dall'art. 6 dei C.N. L.G. che così recita: « *È il direttore che propone le assunzioni e, per i motivi tecnicoprofessionali i licenziamenti dei giornalisti. Tenute presenti le norme ex art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7* ».

L'assenza di potere decisionale in capo al ricorrente può desumersi anche dalla circostanza, non contestata, che all'atto dell'insediamento del ricorrente, questi non ha illustrato all'assemblea dei redattori, il pro-

gramma politico — editoriale che l'art. 6, comma 2, del C.N.L.G. prevede sia concordato con l'editore, e sia preceduto da accordi conclusi con l'editore e relativi alla linea politica, all'organizzazione e allo sviluppo del giornale, situazione sintomatica del fatto che il ricorrente non fosse coinvolto nelle scelte politiche della rivista.

Venendo alla quantificazione del danno subito dal lavoratore illegittimamente licenziato, alla retribuzione mensile esposta in busta paga (€ 6.829,09) devono aggiungersi, oltre ai ratei della tredicesima mensilità (€ 656,65) ed indennità redazionale (€192,38), l'ulteriore importo pari ad € 2.151,56 che, sebbene non compaia nella busta paga, deve essere imputato alla retribuzione mensile in virtù della consuetudine aziendale di frazionare la retribuzione di tutti i direttori (vedi deposizione testimoniale di Paolo Petroni che ha ricevuto lo stesso trattamento). Appare, infatti poco credibile che la società convenuta, tramite una diversa società del gruppo, Milano Finanza S.p.a., abbia erogato un compenso annuo di L. 50.000.000 per una collaborazione che si sarebbe tradotta in sporadiche prestazioni rispetto alle quali il compenso sarebbe eccessivo e sproporzionato. Risulta convincente, pertanto, la tesi del ricorrente secondo cui il contratto di collaborazione stipulato con Milano Finanza sarebbe simulato, restando valido ed efficace tra le parti l'accordo tra il ricorrente e la società Class Editori in ordine all'effettiva entità del compenso da corrispondere al Menon, comprensivo dei L. 50.000.000, che rappresentano una quota della retribuzione, frazionata per ragioni di comodo dalla società convenuta.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.000,00 (€ 400 per spese, € 1.600,00 per diritti ed € 7.000,00 per onorari) oltre IVA e C.P.A.

P.Q.M. — Dichiaro illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 6 maggio 2003 e conseguentemente ordina a Class Editori S.p.a. di reintegrare in servizio il ricorrente, nonché lo condanna al risarcimento del danno dal medesimo subito, nella misura di € 9.829,68 mensili dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

condanna infine le convenute in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00 oltre IVA e C.P.A.